



Edizione di venerdì 28 Gennaio 2022

EDITORIALI

[Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 25 gennaio](#)
di Laura Mazzola

AGEVOLAZIONI

[Patent box e recapture ottennale](#)
di Debora Reverberi

IVA

[Acquisti in valuta estera](#)
di Clara Pollet, Simone Dimitri

CONTENZIOSO

[Ok alla definizione agevolata senza diniego nel termine](#)
di Angelo Ginex

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Esclusione Irap per professionisti ed imprenditori individuali](#)
di Federica Furlani

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Escursioni in Valle Anterselva](#)
di Stefania Pompigna – Digital Assistant

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 25 gennaio

di Laura Mazzola



Il quindicesimo appuntamento di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità, relative alla prassi e alla giurisprudenza dell’**ultima settimana**.

La sessione “**caso operativo**” è stata poi dedicata alle **operazioni accessorie ai fini Iva**, mentre nell’ambito della sessione “**scadenziario**”, dopo aver ricordato le principali scadenze di versamento, dichiarazione e comunicazione, è stato approfondita la “**Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato**”.

Infine, nella sessione “**adempimenti in pratica**” è stata analizzata la **console telematica con TS Studio**.

Sono arrivati svariati **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. ACCESSORIETÀ IVA: INDIVIDUAZIONE

2. SUPERBONUS: IVA RIADDEBITO COMPENSO

1. DISDETTE ABBONAMENTO TV

10

ComUnica: Modello AA9/12 incompleto

Se il modello Iva AA9/12 integrato in Starweb non permette di effettuare alcune variazioni, come si può procedere?

A.L.

Nell'ipotesi descritta nel quesito è possibile predisporre il modello AA9/12 al di fuori di Starweb per poi procedere ad allegare i files alla pratica.

9

ComUnica: Consorzi

Anche i consorzi devono effettuare le variazioni tramite pratica di Comunicazione unica d'impresa?

E.M.

La risposta è positiva.

Per quanto riguarda le imprese, la Comunicazione unica d'impresa interessa e coinvolge tutte le tipologie di impresa iscrivibili all'interno del Registro delle imprese, senza esclusioni.

8

ComUnica: Pratica in istruttoria

Ho una pratica ComUnica in istruttoria per errore di indirizzo pec. Ho comunicato la variazione dell'indirizzo tramite Telemaco. Quanto tempo rimane in istruttoria?

A.G.

Solitamente la pratica, per errore di indicazione dell'indirizzo pec, rimane in istruttoria per 60 giorni.

Si consiglia di inviare una richiesta di evasione urgente della pratica telematica.

Il modulo, prelevabile all'interno del sito della CCIAA di competenza, deve essere debitamente compilato e inviato via mail.

7

Abbonamento TV: presenza altra utenza

La dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica deve essere presentata annualmente?

E.F.

La dichiarazione in oggetto deve essere presentata all'interno del quadro B, del modello *"Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato"*.

Tale dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno e non deve essere ripresentata annualmente.

Infatti, ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.

6

Bonus mobili 2021

Se io ho iniziato una ristrutturazione nel 2018 ed ho acquistato i mobili nel 2021, posso beneficiare del bonus mobili di euro 16.000?

Z.S.

Si può usufruire di una **detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2021 (con un tetto di spesa pari a 16.000 euro), ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

La data di avvio può essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all'Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie

comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 D.P.R. 445/2000).

Tutto ciò premesso, si rileva che la disposizione normativa non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni.

Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati, diversamente dalla fattispecie indicata nel quesito, a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.

5

Bonus facciate: basculante

Nel bonus facciate su un immobile privato rientra la basculante del garage?

Z.S.

Restano escluse dal *bonus facciate* le spese per gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio.

In particolare, rimangono esclusi:

- gli interventi sulle superfici confinanti con chiostre, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico;
- la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
- la riverniciatura degli scuri e delle persiane;
- gli interventi effettuati sulle mura di cinta dell'edificio.

Inoltre, come chiarito con la risposta ad istanza di interpello n. 520/2020, il *bonus facciate* spetta anche per i **lavori aggiuntivi**, quali lo smontaggio e rimontaggio delle **tende solari** ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rende necessario per **motivi tecnici**, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di **isolamento** delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento edilizio stesso.

Quindi i lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili non potranno essere ammessi salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino **"aggiuntivi" al predetto intervento edilizio**, trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso.

Medesimo orientamento confermato anche con la risposta di interpello n. 673/2021.

Tutto ciò premesso, ad avviso della scrivente, la sostituzione della basculante del garage non rientra all'interno del bonus facciate, come non rientrano, in generale, i portoni e i cancelli.

Si evidenzia, però, che tale intervento può beneficiare della detrazione standard del 50%. Se, infatti, l'intervento è finalizzato a migliorare la sicurezza, risulta agevolato a prescindere dall'inquadramento edilizio.

#4

Accessorietà Iva prestazione di servizi

Una prestazione di servizi può essere accessoria ad una cessione di beni e viceversa?

B.C.

La risposta è affermativa in quanto l'articolo 12 D.P.R. 633/1972 prevede che il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni possono essere considerate accessorie sia ad una cessione di beni che ad una prestazione di servizi.

3

Accessorietà Iva: individuazione

Come si individua il rapporto di accessorietà tra due operazioni?

D.A.

Il vincolo di accessorietà esistente tra due operazioni può essere individuato sulla base del fatto che l'operazione accessoria:

- esiste solo se è effettuata l'operazione principale;
- ha la funzione di completare l'operazione principale;
- ha un valore inferiore rispetto all'operazione principale.

2

Superbonus: Iva riaddebito compenso

Le spese professionali (geometra, architetto ecc.) devono essere riaddebitate al 10%? Per quali prestazioni l'aliquota Iva è pari al 22%?

B.B.

In generale, alle prestazioni di servizi professionali, collegate al *superbonus*, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

Va posta particolare attenzione, invece, nell'ipotesi in cui vi sia un'impresa con la funzione di *general contractor*.

Infatti, in tale ipotesi:

- se il *general contractor* assume un mandato senza rappresentanza, occorre applicare l'articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale *“le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario”*. In sostanza, quindi, il trattamento fiscale oggettivo dell'operazione, resa o ricevuta dal mandatario, si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante (Iva al 22% – come chiarito dalla risposta ad istanza di interpello n. 480/2021);
- se il *general contractor* assume un mandato con rappresentanza, ricevendo la delega al pagamento del compenso dovuto ai professionisti, trova applicazione l'articolo 15, comma 1 n. 3, D.P.R. 633/1972. Restano infatti escluse dal computo della base imponibile, ai fini Iva, *“le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”*.

Ai fini di un eventuale approfondimento si segnalano le seguenti risposte ad istanze di interpello n. 254/2021, n. 261/2021, n. 480/2021 e n. 623/2021.

1

Disdetta abbonamento TV

Per disdire l'abbonamento TV, per non detenzione dell'apparecchio, la dichiarazione può essere inviata anche dopo il 31/01? Deve essere presentata ogni anno?

C.F.

La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio TV deve essere indicata all'interno del quadro A, del modello *“Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla*

televisione per uso privato", da presentare a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Diversamente, la dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.

Vale a dire che la dichiarazione presentata:

- dal 1° luglio 2021 al 31 gennaio 2022 esonera dal pagamento per l'intero anno 2022;
- dal 1° febbraio al 30 giugno 2022 esonera dal pagamento per il secondo semestre 2022.

La dichiarazione sostitutiva, di cui al quadro A, deve essere presentata ogni anno, se continua a sussistere la non detenzione dell'apparecchio televisivo.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Patent box e recapture ottennale

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

CONFERME E NOVITÀ NEL BILANCIO OIC 2021

[Scopri di più >](#)



Fra le peculiarità che contraddistinguono **il nuovo regime Patent Box**, di cui all'[articolo 6 D.L. 146/2021](#) (c.d. Decreto Fiscale) come modificato dall'[articolo 1, commi 10 e 11, L. 234/2021](#) (c.d. Legge di Bilancio 2022), assume particolare rilievo, per i riflessi sull'ambito applicativo oggettivo della disciplina agevolativa, **il meccanismo del c.d. recapture ottennale**.

Il *recapture* consente di estendere la nuova super deduzione fiscale dei **costi di ricerca e sviluppo sostenuti per l'ottenimento di titoli di privativa industriale nei periodi d'imposta 2021 e seguenti, alle spese sostenute negli otto esercizi antecedenti**.

La relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2022 ha chiarito **che il c.d. recapture ottennale consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle pregresse spese di ricerca e sviluppo che**, a consuntivo, hanno dato **vita a un bene immateriale tutelato giuridicamente a partire dal 2021**.

Resta dunque precluso **il recapture nel caso di costi di ricerca e sviluppo sostenuti per privative ottenute nei periodi d'imposta precedenti al 2021**.

In occasione del convegno annuale della stampa specializzata **Telefisco 2022**, l'Agenzia delle entrate ha confermato **l'applicazione del meccanismo di recapture in relazione ai costi sostenuti a decorrere dal periodo d'imposta 2013**, se attinenti all'ottenimento del titolo di privativa industriale nell'esercizio 2021.

Le spese di ricerca e sviluppo agevolabili secondo il nuovo regime Patent Box sono dunque **quelle che concorrono all'ottenimento di un titolo di privativa industriale, nel 2021 e successivi, in relazione alle seguenti immobilizzazioni immateriali giuridicamente tutelabili**, impiegate direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa:

- **software protetto da copyright;**

- brevetti industriali;
- disegni e modelli.

Il [comma 10](#) dell'[articolo 1 L. 234/2021](#) ha dunque modificato l'[articolo 6 D.L. 146/2021](#) escludendo i marchi d'impresa, che si rammenta erano stati eliminati anche dall'ambito applicativo del previgente regime di tassazione dei proventi col D.L. 50/2017, e il *know how*, ovvero i processi, le formule e le informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che al contrario risultavano agevolabili nella previgente normativa.

Il nuovo beneficio consiste nella maggiorazione, valevole ai fini Irpef, Ires e Irap, dei costi di ricerca e sviluppo sopra descritti in misura pari al 110%.

Tra gli effetti benefici dell'intervento legislativo in materia di Patent Box contenuto nella Legge di Bilancio 2022 vi è la **cumulabilità con il credito d'imposta R&S** ex [articolo 1 commi 198-207, L. 160/2019](#) e ss.mm.ii., che era stata originariamente negata dal comma 9 dell'[articolo 6, D.L. 146/2021](#), ora abrogato.

Il cumulo tra le due agevolazioni, nuovo Patent Box e credito R&S, **esplica certamente i suoi riflessi sui periodi d'imposta 2021 e seguenti**, stante l'applicabilità del *tax credit* fino al periodo d'imposta 2031, come prorogato dal [comma 45 dell'articolo 1 L. 234/2021](#).

Inoltre, la **disciplina del credito d'imposta R&S**, non essendo assoggettata a obblighi di comunicazione preventiva in quanto **agevolazione a fruizione automatica**, consente **il recupero dei costi sostenuti dal periodo d'imposta 2015 in avanti, anche qualora siano decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa**.

La [circolare dell'Agenzia delle entrate 13/E/2017](#) ha infatti precisato che **l'omessa indicazione del credito d'imposta R&S in dichiarazione non comporta la decadenza dal diritto all'agevolazione e non influenza il momento da cui il credito è fruibile**, seppure risulti necessario sanare l'inadempimento presentando tutte le dichiarazioni integrative a partire dal periodo d'imposta di sostenimento dei costi agevolabili.

Nella [risposta all'interpello n. 396/2021](#), l'Amministrazione finanziaria ha altresì confermato che **il diritto alla fruizione del credito R&S resta impregiudicato anche qualora le spese ammissibili siano state sostenute in periodi d'imposta non più integrabili**.

La sinergia tra "recapture ottennale" del nuovo regime Patent Box e non decadenza dal diritto al credito d'imposta R&S può dunque generare **benefici potenziati sulle spese di R&S sostenute a decorrere dal 2015**, anno di entrata in vigore del tax credit, **in relazione a titoli di privativa industriale conseguiti nel 2021 e successivi**.

IVA

Acquisti in valuta estera

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE

Scopri di più >

Ai fini della determinazione della base imponibile Iva i corrispettivi dovuti e le **spese e gli oneri sostenuti in valuta estera** sono **computati in euro secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione**.

Laddove tale data non sia indicata in fattura, si presume che la data di effettuazione coincida con il **giorno di emissione della fattura stessa**.

L'[articolo 21, comma 2, lettera g-bis, D.P.R. 633/1972](#) indica tra gli elementi della fattura la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, **sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione** della fattura.

In assenza del cambio di riferimento, andrà utilizzata la quotazione del giorno antecedente più prossimo. La **conversione in euro**, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

L'effettuazione dell'operazione ai fini Iva è definita dall'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), per cui, in caso di **acquisto di beni**, si considera la **consegna o spedizione**, il pagamento o l'emissione della fattura se antecedenti la consegna; si considera l'inizio del trasporto/spedizione o l'emissione della fattura se precedente per gli **acquisti intracomunitari**, ai sensi dell'[articolo 39 D.L. 331/1993](#).

Nel caso di beni trasferiti in dipendenza di **contratti estimatori**, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente o del prelievo o alla scadenza del termine pattuito tra le parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.

L'effettuazione ai fini Iva dei **servizi generici acquistati in ambito comunitario o extracomunitario** coincide con l'ultimazione del servizio oppure con la data di maturazione del

corrispettivo di carattere periodico o continuativo. L'eventuale pagamento anticipa l'effettuazione. Nel caso di **prestazioni di servizi nazionali o servizi in deroga** l'effettuazione dell'operazione si ha con il pagamento del corrispettivo o con il pagamento se antecedente.

Ai fini contabili l'acquisto di beni e servizi in valuta estera è considerato **un'operazione in valuta**. Ai sensi dell'[articolo 2425bis cod. civ.](#) i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al **cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta**. Il cambio corrente individuato dalla norma è il tasso di cambio a pronti alla data dell'operazione. Il tasso di cambio a pronti indica il rapporto tra l'euro e una valuta estera per le operazioni spot, vale a dire per le operazioni prontamente liquidabili in tempo reale o, di norma, entro la giornata lavorativa successiva.

La data dell'operazione rappresenta il momento in cui l'operazione si qualifica per la **rilevazione iniziale**, secondo quanto previsto dai singoli principi contabili OIC in base al principio di competenza.

Secondo i principi contabili generali, l'operazione commerciale si conclude **normalmente con la consegna del bene o l'ultimazione del servizio**, restando quindi ad essa estranea la fase di regolamentazione del credito o del debito, che costituisce **l'aspetto finanziario** dell'operazione medesima. Infatti, le differenze di cambio esprimono le variazioni nel tempo – ad operazione commerciale conclusa – della valuta prescelta nella negoziazione.

Secondo le disposizioni dell'[articolo 2426, comma 8bis, cod. civ.](#), le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti **alla data di chiusura dell'esercizio**; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e **l'eventuale utile netto** è accantonato in **apposita riserva non distribuibile fino al realizzo**. La differenza relativa **all'adeguamento del tasso di cambio** si imputa a **conto economico nella voce C17-bis) "utili e perdite su cambi"**.

La **variazione diventerà definitiva** solo al momento del realizzo dell'operazione; tuttavia, l'aumento e la riduzione, rilevati dalla chiusura dell'esercizio al momento di estinzione dell'obbligazione pecuniaria matureranno nell'esercizio o negli esercizi successivi, che saranno rilevati per **competenza**.

Dal punto di vista fiscale l'[articolo 110, terzo comma, Tuir](#) specifica che **non assume rilevanza la valutazione** secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei **crediti e debiti in valuta**, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.

Nella dichiarazione dei redditi, tra le **variazioni in aumento**, un rigo specifico (ad esempio rigo RF28 nel Modello SC Redditi 2021) è dedicato alle **perdite su cambi derivanti dalla valutazione**

dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio ([articolo 110, comma 3, Tuir](#)).

Il **disallineamento tra il valore civile e quello fiscale** dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, sezione I. In tale rigo va altresì indicato, all'atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel caso di utili su cambi da valutazione al 31 dicembre occorre effettuare una **variazione in diminuzione** da riportare nel rigo RF45 del Modello SC Redditi 2021. Nello stesso rigo va inserito il minor utile o la maggior perdita all'atto del realizzo.

CONTENZIOSO

Ok alla definizione agevolata senza diniego nel termine

di Angelo Ginex



Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE

Scopri di più >

In tema di processo tributario, il **termine del 31 luglio 2020**, entro il quale l'amministrazione finanziaria deve **notificare** il provvedimento di **diniego** alla **definizione agevolata** della **controversia tributaria** di cui all'[articolo 6 D.L. 119/2018](#), ha **natura perentoria**; conseguentemente, la **mancata notifica** del diniego entro il suddetto termine produce *ex se* l'**accoglimento per via tacita** dell'istanza di definizione (c.d. **silenzio-assenso**).

È questo il principio, certamente nuovo in materia, sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 2372 depositata ieri 27 gennaio**.

La vicenda in esame prende le mosse dalla notifica di una **cartella di pagamento**, che veniva impugnata dal contribuente dinanzi alle competenti commissioni tributarie. Sia il primo che il secondo grado di giudizio terminavano con il **rigetto del ricorso** proposto dal contribuente. Allora, questi proponeva **ricorso per cassazione** affidato a otto motivi di doglianza. Nelle more di tale giudizio, il contribuente presentava **istanza di definizione agevolata della controversia ex articolo 6 D.L. 119/2018**, cui seguiva però **provvedimento di diniego** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, il contribuente presentava, anche avverso tale atto, **ricorso per cassazione**, che confluiva nell'altro giudizio relativo alla cartella di pagamento. In particolare, egli lamentava **l'illegittimità del diniego**, in quanto **tardivo**, considerato che il **provvedimento** dell'amministrazione finanziaria gli era stato **notificato a mani il 4 dicembre 2020**, quindi **dopo il prescritto termine del 31 luglio 2020**, scaduto il quale la definizione dovrebbe ritenersi validamente perfezionata.

Esaminando per primo **quest'ultimo ricorso**, in quanto **preliminare**, la Corte di Cassazione, innanzitutto, ha precisato che, nel caso di specie, **l'atto impugnato risulta suscettibile di definizione agevolata**, in conformità a quanto già statuito in merito ad una cartella di pagamento emessa in sede di controllo automatizzato *ex articolo 36-bis D.P.R. 600/1973* (cfr., Cass. Sent. n. 18298/2021).

Ciò detto, i giudici di legittimità hanno richiamato i **principi generali di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione** di cui all'[articolo 97 Cost.](#), nonché quello di **doverosità dell'azione amministrativa**, il quale, come precisato dagli stessi, impone alla pubblica amministrazione di esercitare il potere attribuitole dalla legge **entro un termine ragionevole**.

Passando, quindi, a valutare la **concordanza** di tali principi con la disciplina sulla **definizione agevolata** delle controversie tributarie di cui all'[articolo 6 D.L. 119/2018](#), la Suprema Corte ha rilevato che questa **non** possa essere esaminata **in via autonoma** rispetto alle **previsioni** che si sono **succedute nel tempo** in materia di definizioni delle liti o condoni, così finendo per evidenziarne le **differenze**.

In particolare, i giudici di vertice hanno osservato come alla fattispecie in esame **non** possa estendersi il **principio** adottato con riguardo alla **definizione** di cui all'[articolo 16 L. 289/2002](#), secondo cui il termine per l'espressione del diniego aveva **natura ordinatoria e non perentoria**; ciò, sulla base della considerazione per la quale la disciplina di cui all'[articolo 6 D.L. 119/2018](#) prevede non solo la formulazione del **diniego**, ma anche l'ulteriore **onere**, in capo a chi intende far proseguire il giudizio, **di depositare l'istanza atta a dar impulso al procedimento giudiziario** dapprima sospeso (cfr., [Cass. Ord. n. 12017/2020](#)).

Dunque, la Cassazione ha evidenziato come la più recente disciplina di cui **D.L. 119/2018** prediliga la **definizione** e il **perfezionamento** della procedura, per cui il silenzio dell'Ufficio si configura come **silenzio-assenso**.

Ancora, a differenza della diversa fattispecie della **chiusura delle liti pendenti** di cui all'[articolo 2-quinquies D.L. 564/1997](#), così come della **definizione della controversia** a suo tempo prevista dall'[articolo 39, comma 12, D.L. 98/2011](#), nel sistema del **D.L. 119/2018** non vi sono previsioni dirette ad escludere l'operatività del **silenzio-assenso** o a negare **conseguenze pregiudizievoli** per la definizione resa tardivamente.

Anzi, l'indicazione del **termine del 31 luglio 2020** per esprimere utilmente il diniego, è previsione diretta a confermare l'esistenza dell'istituto del **silenzio-assenso**.

Da ultimo, i giudici di legittimità hanno sottolineato che la disciplina contenuta nell'[articolo 6 D.L. 119/2018](#), così come quella prevista dall'[articolo 11 D.L. 50/2017](#), **non** contempli più il **deposito dell'attestazione di regolarità** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tutti questi elementi, secondo il ragionamento del Supremo Consesso, fanno propendere per la **natura perentoria del termine** entro il quale l'Ufficio deve esprimere legittimamente il proprio **diniego**, in quanto funzionale a una sollecita definizione della vicenda.

Peraltro, la stessa Agenzia, benché non possa in alcun modo vincolare il giudice, si è espressa proprio in questi termini nella [circolare AdE n. 6/E/2019](#).

In conclusione, quindi, il **provvedimento di diniego** dell'Ufficio è stato ritenuto **illegittimo**, con conseguente **estinzione del giudizio** relativo alla cartella di pagamento.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Esclusione Irap per professionisti ed imprenditori individuali

di Federica Furlani

Master di specializzazione

LA GESTIONE ACCENTRATA DELLA TESORERIA: PROFILI LEGALI E CONTRATTUALI PER COMMERCIALISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tra le novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) risalta la previsione di **esclusione dall'Irap per imprenditori ed esercenti arti e professioni che svolgono l'attività in forma individuale**.

In particolare l'[articolo 1, comma 8, L. 234/2021](#) sancisce che:

“A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”.

Trattasi pertanto delle **persone fisiche esercenti attività commerciali** di cui all'[articolo 55 Tuir](#) e delle **persone fisiche esercenti arti e professioni** di cui all'[articolo 53 Tuir](#).

Restano pertanto **soggetti passivi dell’imposta** secondo le ordinarie modalità:

- le **società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione**, nonché le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- gli **enti diversi dalle società**, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- le **società in nome collettivo e in accomandita semplice** e quelle ad esse equiparate;
- le **società semplici e quelle ad esse equiparate** esercenti arti e professioni;
- gli **enti diversi dalle società**, i trust che **non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale** residenti nel territorio dello Stato;
- le **società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust**, con o senza personalità giuridica, **non residenti nel territorio dello Stato**;

- le **Amministrazioni pubbliche**, le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

In particolare continuano a versare l'Irap e ad essere soggetti all'adempimento dichiarativo connesso, gli **studi associati** e le **associazioni professionali** (a prescindere dal requisito di autonoma organizzazione), mentre **ne saranno escluse**, oltre alle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni, **anche le imprese familiari**.

Per capire la portata effettiva della norma con riferimento ai contribuenti persone fisiche professionisti/imprenditori, va evidenziato che **già prima della modifica normativa in commento non erano soggetti ad Irap, per esplicita previsione legislativa**:

- i **contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderivano al c.d. regime forfetario agevolato** (articolo 1, commi da 54 a 89, 190/2014);
- i **contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderivano al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** (articolo 27 D.L. 98/2011).

Inoltre, tenendo conto che uno dei **presupposti per l'applicazione dell'Irap è l'esistenza di una autonoma organizzazione**, a fronte di un percorso giurisprudenziale e normativo articolato, non rilevavano comunque ai fini Irap:

- i **lavoratori autonomi (professionisti e artisti) privi del requisito di autonoma organizzazione**, da accertarsi dal punto di vista oggettivo. Secondo l'Agenzia delle Entrate si è in presenza di autonoma organizzazione **quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti**:
 1. impiego, in modo non occasionale, di **lavoro altrui**;
 2. utilizzo di **beni strumentali non minimali**;
- i **medici in convenzione con strutture ospedaliere**.

Il comma 1-bis dell'[articolo 2 D.Lgs. 446/1997](#) (aggiunto dalla Legge di Stabilità 2016) prevede che:

«1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75% del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale»;

- **gli agenti/rappresentanti di commercio, i promotori finanziari, gli agenti assicurativi e, in generale, i soggetti esercenti attività ausiliare di cui all'[articolo 2195 cod. civ.](#), privi di autonoma organizzazione;**
- **i piccoli imprenditori** (artigiani, tassisti, coltivatori diretti i casi trattati dalla Corte di Cassazione) **non dotati di autonoma organizzazione.**

A seguito della modifica normativa operata dalla L. 234/2021, **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, a prescindere dall'accertamento o meno del requisito dell'autonoma organizzazione, sono **esclusi automaticamente dall'assoggettamento Irap gli imprenditori individuali, piccoli o grandi** che siano, e gli esercenti arti e professioni in forma individuale.

Ai fini Irap dovranno comunque **adempiere nell'anno in corso:**

- **al versamento del saldo Irap relativo al 2021** entro il prossimo 30 giugno;
- **alla presentazione della Dichiarazione Irap 2022** entro il prossimo 30 novembre.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Escursioni in Valle Anterselva

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

Escursioni in Valle Anterselva, tra le mete preferite degli innamorati della montagna! Una delle valli tra le più belle e suggestive dell'**Alto Adige** che si sviluppa da **Valdaora** fino al **Passo Stalle**.

Immensi boschi in cui si susseguono: l'abete rosso, il larice, gli arbusti di pino mugo e ampi prati e pascoli che rendono questa valle la preferita anche di farfalle, coleotteri, bombi e cavallette. Nel **Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina**, di cui la Valle Anterselva segna il confine, nidifica l'aquila reale, presente nella valle in diversi esemplari. L'intera zona è ricca di acqua, non a caso, durante le escursioni in Valle Anterselva ti ritroverai ad ammirare cascate e laghi e ad attraversare torrenti e ruscelli.

La Valle di Anterselva offre vari **itinerari**, dai più semplici ai più impegnativi, scopriamoli insieme.

- **Sentiero naturalistico del Lago di Anterselva:** il Lago di Anterselva protagonista di questa escursione è il terzo lago più grande dell'Alto Adige. I boschi di abete rosso sono la cornice di un paesaggio meraviglioso. Il dislivello è di 90 m. quindi una camminata semplice e per nulla faticosa, con un tempo di percorrenza di circa un'ora. Adatto alle famiglie con bambini e passeggiino al seguito. Senza ombra di dubbio, il lago e ciò che lo circonda, è perfetto nel periodo estivo. In inverno potrebbe essere ghiacciato e le sue sponde coperte di neve, il sentiero è comunque praticabile con gli sci di fondo.
- **Percorso circolare della Malga Schworz:** anche questa escursione è semplice ed è perfetta per famiglie e principianti. Con un dislivello di 270 m. ha un tempo di percorrenza di circa un'ora e mezza. Se deciderai di portare con te i bambini, meglio scegliere il periodo estivo. Se invece vuoi camminare un po' di più, puoi partire da **Anterselva Mezzavalle**, il dislivello è di 450 m. e allunghi di qualche chilometro, in questo caso il tempo di percorrenza è di circa tre ore.
- **Giro circolare di Redensberg:** questa escursione è di media difficoltà, ciò significa che un minimo di esperienza bisogna averla. Ritroviamo un dislivello di 540 m. e un tempo di percorrenza di circa quattro ore e mezza. Il percorso è ad anello, abbastanza ripido in alcuni tratti. In questo percorso potrai ammirare ciò che resta del **castello di Neurasen**. Qui, dove storia e natura si intrecciano, sei in cima al giro circolare.
- **Croda Rossa:** offre due escursioni, una adatta a famiglie e bimbi con un dislivello di 264 m. e un tempo di percorrenza di un'ora e mezza. Un sentiero in cui gli occhi si perderanno nella bellezza di boschi con abeti rossi e larici fino a raggiungere il **rifugio**

Prati di Croda Rossa. L'altra alternativa, con maggiore difficoltà, è l'escursione che dal rifugio Prati di Croda Rossa, porta in cima al Croda Rossa. Con un dislivello di 910 metri e con più di sei ore di percorrenza, presenta una salita impegnativa. La fatica sarà ripagata quando ti ritroverai davanti un panorama che vedrà protagoniste le cime di **Collaspro**, di **Collalto**, il **Lago di Anterselva** e il **Lago Obersee**.

- **L'altavia di Mezzavalle:** con un dislivello di 560 m. e una percorrenza di quasi quattro ore è un percorso di media difficoltà. Questo sentiero ci porta prima alle **malghe Berger e Brenn**, poi proseguendo si raggiunge la **malga Schworz**, fino all'attraversamento del **torrente Egger**. Da qui si prosegue chiudendo l'anello verso il punto di partenza attraversando la **malga Kumpfler**, dove è possibile concedersi una pausa e godersi qualche piatto tipico. Il periodo migliore per godersi questa escursione è sicuramente dalla primavera fino all'autunno.
- **Fellhorn:** difficoltà media per l'escursione che ti porterà al Fellhorn. Ben sei ore di camminata immersi nella natura con un dislivello 1050 metri, fino a raggiungere la quota massima di 2518 metri, il punto più alto del percorso. Per godersi al meglio questo percorso dalla tarda primavera fino alla tarda estate, è il periodo ideale.
- **Almerhorn:** l'escursione sull'Almenhorn è di difficoltà alta. Adatta solo a escursioni esperti. Il dislivello da affrontare è di 1300 metri con ben sette ore di camminata. Perfetta in estate, mentre nella stagione invernale è percorribile con ciaspole o sci. L'escursione prevede lo sconfinamento in Austria, la cima dell'Almerhorn è al di là del confine. Una variante più breve, ma non più semplice, è quella che parte dal Passo Stalle, con poco più di cinque ore di percorrenza e con un dislivello di 840 metri. Questo percorso si sviluppa su roccia ed è facile trovare della neve anche nel periodo estivo.



Montagnetop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO